



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

Visti gli artt. 85 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27 e s.m.i. e 221 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, conv. con L. 17 luglio 2020 n. 77;

Considerato che l'art. 26 ter del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto dalla legge di conversione 13 ottobre 2020 n. 126, ha previsto che "all'art. 85, commi 2,5, 6 e 8 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole "31 agosto 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19";

Visto il codice di giustizia contabile;

Vista le circolari del Segretario generale della Corte dei conti n. 28/2020 con annessi allegati e n. 33/2020 aventi ad oggetto "*Misure organizzative urgenti in attuazione della legislazione emergenziale in relazione alla pandemia da Coronavirus sars-CoV-2 (COVID-19). Aggiornamenti*";

Viste le misure organizzative adottate in data 30 ottobre 2020, congiuntamente agli altri Vertici istituzionali della sede di Via Cordova n. 76;

Visto il decreto n. 80 in data 1° giugno 2020, con il quale sono state adottate le linee guida per lo svolgimento delle udienze collegiali in presenza a decorrere dal 15 giugno del 2020;

Visto il successivo decreto n. 132 in data 31 agosto 2020, con il quale sono state confermate le linee guida già adottate con il precedente decreto n. 80/2020;

Rilevato che, a decorrere dal 14 ottobre 2020, per le udienze monocratiche relative alle controversie pensionistiche si provvederà con le modalità di cui all'art. 85, comma 5, D.L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.;

Ritenuto, pertanto, di dovere confermare, esclusivamente per lo svolgimento delle udienze collegiali e monocratiche di responsabilità, le opportune disposizioni di cautela che consentano di svolgere le udienze secondo regole di precauzione e di distanziamento sociale al fine di contrastare il rischio di contagio e di diffusione dell'epidemia da Covid – 19, nel rispetto delle indicazioni tecnico sanitarie per affrontare l'emergenza epidemiologica fornite dalle competenti autorità;

Visto il calendario 2020 delle udienze collegiali della Sezione giurisdizionale;

Rilevato che le misure adottate coincidono integralmente con quelle già disposte con decreto n. 80 del 1° giugno 2020, e reiterate con decreto n. 132 del 31 agosto 2020, già inviati al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e all'Autorità sanitaria regionale che avevano espresso il proprio concorde avviso sulle misure di sicurezza individuate.

ADOTTA

fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le seguenti disposizioni per lo svolgimento delle udienze collegiali:

- 1) Viene confermato il decreto n. 132 del 31 agosto 2020, esclusivamente per la trattazione delle udienze collegiali in presenza.
- 2) Tutte le udienze pensionistiche in sede monocratica, sia pubbliche che camerale, saranno celebrate senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 85, comma 5, del d.l. n. 18/2020 e 26-ter del d.l. n. 104/2020, nel testo convertito in legge n. 126/2020;
- 3) Nel provvedimento di cui all'art. 8 delle disp. att. c.g.c. (ordine di trattazione delle cause) - che sarà trasmesso alle parti costituite a mezzo PEC - verrà indicato l'orario di chiamata delle singole cause collegiali e, conseguentemente, al fine di evitare assembramenti o contatti ravvicinati, non potrà essere consentito l'accesso alle sale adiacenti l'aula di udienza prima dell'orario.

- 4) Nei locali della portineria sarà istituita una postazione filtro per l'identificazione dell'utenza, per l'adozione delle opportune misure di controllo sanitario e per la compilazione di apposita autocertificazione attestante la mancata sottoposizione ad obblighi di sorveglianza sanitaria e di non essere a conoscenza di aver avuto contatti con soggetti contagiati o affetti dal covid-19.
- 5) Ove gli avvocati intendessero costituirsi all'udienza, saranno tenuti alle preliminari operazioni di identificazione e invitati a presentarsi in aula dopo che saranno discussi i giudizi già programmati. In tale eventualità l'addetto all'identificazione comunicherà immediatamente alla segreteria, che ne darà tempestiva notizia al magistrato o al collegio in udienza, il giudizio per il quale avverrà la costituzione.
- 6) I difensori dovranno presentarsi muniti di mascherine, di guanti, se necessario per il deposito di documenti, e di propria toga; nella anticamera dell'aula di udienza (aula avvocati) saranno collocati appositi presidi di gel disinfettante e di etanolo diluito spray per esigenze di disinfezione. Ove l'avvocato non sarà munito di toga personale, può essere dispensato dall'uso.
- 7) Tutte le udienze si svolgeranno a porte chiuse e sarà consentita esclusivamente la presenza in aula dei componenti il Collegio, del pubblico ministero, del segretario d'udienza e dell'avvocato o, nell'ipotesi di collegio difensivo, degli avvocati in rappresentanza della parte privata;
- 8) L'accesso alla anticamera dell'aula d'udienza sarà consentito soltanto a coloro che saranno muniti di dispositivi di protezione personale.
- 9) Nell'aula di udienza deve essere garantito il distanziamento di almeno due metri tra le persone presenti; tutti i presenti in aula dovranno indossare la mascherina per la durata dell'udienza.
- 10) Il presidente o il giudice monocratico possono disporre di omettere - su concorde avviso delle parti - la relazione di causa; le parti dovranno concludere attenendosi rigorosamente al principio di sinteticità.

11) Al termine della discussione orale di ciascun giudizio, il microfono collocato sul banco avvocati o su quello del pubblico ministero (in ipotesi di alternanza del rappresentante dell'ufficio) sarà oggetto di sanificazione.

12) Le camere di consiglio con la presenza delle parti saranno svolte in aula d'udienza.

13) Il Presidente del Collegio o il Giudice monocratico garante del regolare svolgimento dell'udienza, darà, se necessario, ogni disposizione necessaria ad assicurare la sicurezza nell'aula d'udienza.

14) Il Funzionario preposto alla Segreteria avrà cura di consentire la puntuale attuazione di quanto indicato nel presente decreto e di assicurare l'adeguata presenza in ufficio di personale di segreteria e di assistenza nei giorni di udienza. Il responsabile della sicurezza attesterà che, prima dell'udienza e al termine della stessa, l'aula e le sue adiacenze siano adeguatamente sanificate secondo le prescrizioni del medico competente.

ORDINA

la trasmissione del presente provvedimento ai sigg. Magistrati, al Sig. Procuratore regionale, al Presidente dell'Ordine degli avvocati e all'Autorità sanitaria regionale, a cura del Funzionario preposto alla Segreteria della Sezione giurisdizionale

DISPONE

altresì, la trasmissione al Dirigente del SAUR nonché a tutti i responsabili dei servizi della Segreteria della Sezione per la puntuale adozione di tutte le necessarie misure di rispettiva competenza e la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale.

Palermo, 4 novembre 2020

Il Presidente aggiunto

Giuseppa Maneggio

f.to digitalmente